



ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO INTERNO IN ESECUZIONE DELLO STATUTO NAZIONALE

TITOLO I – PREMESSA

Con verbale n. 57/2018 del **23.09.2018**, l'Assemblea dei Soci ha modificato la denominazione originaria: **“Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana”** in:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mantenendo vigente la dizione **“ANCRI”**, che fa parte integrante del logo dell'Associazione, come specificato nell'allegato **“A”** in calce a questo Regolamento.

ARTICOLO 1 – PRINCIPI

Il presente Regolamento disciplina tutti gli aspetti della vita associativa per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto. Redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto, ha valore di norma per tutti gli Associati, che ne sono tenuti all'accettazione, senza alcuna eccezione.

La mancata osservanza di questo Regolamento è causa d'esclusione dall'Associazione.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

L'Associazione, oltre a non perseguire alcuno scopo di lucro come previsto dall'art. 2 dello Statuto, può svolgere anche attività culturali, sociali, ludiche, sportive, assistenziali, caritative, informative, editoriali, di beneficenza, d'istruzione, di spettacolo ed altre, purché non in contrasto con lo Statuto.

Per lo svolgimento di tali attività può sottoscrivere appositi **“Protocolli d'Intesa”** con Enti ed Associazioni, a carattere occasionale o continuativo, e stipulare convenzioni con esercizi commerciali e/o liberi professionisti.

L'Associazione può cooperare con Enti ed Istituzioni, qualora venga da questi richiesta una collaborazione, continuativa o occasionale, riconducibile alle specifiche competenze professionali dei suoi Soci, senza alcuna forma di retribuzione.

TITOLO II – I SOCI

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONI

All'Associazione possono essere iscritte esclusivamente persone insignite di una Onorificenza OMRI nelle previste classi di: Cavaliere; Ufficiale; Commendatore; Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce, che ne facciano richiesta o invitate da altri Soci.

La struttura, centrale o territoriale, cui viene presentata la richiesta ha l'obbligo di accertare

l'effettivo status di Insignito del richiedente. La richiesta, completa di fototessera deve essere sottoscritta dall'interessato e da chi la riceve e deve contenere i seguenti dati:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio (indirizzo, civico, città, provincia, C.A.P.);
- d) telefono ed e-mail;
- e) amministrazione di provenienza e/o attività svolta;
- f) codice fiscale;
- g) classe dell'Onorificenza OMRI e data del suo conferimento (se essa è antecedente al 1° gennaio 1991, deve essere allegata copia dell'attestato di conferimento);
- h) data della domanda d'iscrizione e firma di chi la riceve;
- i) autorizzazione al trattamento dei dati personali (liberatoria ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del D.M. 7.12.2006 n. 305).

I richiedenti devono, separatamente dalla richiesta, sottoscrivere la liberatoria, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del D.M. 7.12.2006 n. 305, per il trattamento dei dati personali.

È fatto obbligo agli organi territoriali riceventi di compilare il modulo di adesione la relativa "scheda anagrafica" e di inviarli entrambi alla Segreteria Nazionale, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla ricezione, per la successiva ammissione da parte del Consiglio di Presidenza e l'inserimento nel Libro dei Soci. Le strutture territoriali conserveranno ai loro atti in originale il modulo di adesione.

Al termine della prescritta istruttoria, con delibera insindacabile del Consiglio di Presidenza, per motivi connessi alla peculiarità dell'Associazione, la richiesta d'iscrizione potrà essere accolta o rigettata. In ogni caso, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, in assenza di risposta, essa è da ritenersi respinta.

Il Segretario Nazionale avrà cura di comunicare alle strutture periferiche l'ammissione o il diniego all'iscrizione del richiedente.

Le richieste incomplete non saranno prese in considerazione.

Il Segretario Nazionale provvederà, periodicamente, ad inviare alle strutture periferiche l'estratto del Libro dei Soci per la parifica.

Le strutture periferiche, dopo l'ammissione a Socio da parte del Consiglio di Presidenza, avranno cura di inserire i relativi dati dell'Insignito nel proprio Libro dei Soci della Sezione.

Per ogni Socio iscritto, a cura della Segreteria Nazionale, sarà rilasciata un'apposita tessera con foto, nome, cognome, il titolo onorifico e la Sezione o Stato estero di appartenenza.

Le foto degli Associati dovranno essere a colori, per i maschi preferibilmente in giacca e cravatta. Le foto in divisa, a capo scoperto, saranno accettate solo nel caso in cui il richiedente sia in servizio all'atto dell'adesione.

La tessera manterrà la sua validità, a condizione che venga corrisposta la quota annuale, che sarà accertata a cura dei Presidenti di Sezione. Nel caso di dimissioni o della perdita della qualità di Socio, anche per mancato rinnovo dell'adesione, la tessera dovrà essere restituita alla Sezione di appartenenza.

Il Socio, nel fornire le proprie generalità, autorizza formalmente il trattamento dei dati personali, per le finalità associative e ai sensi della vigente normativa sulla "privacy".

A cura dei Presidenti di Sezione ad ogni Socio sarà rilasciata una pergamena che certifica l'iscrizione all'ANCRI, riportante il numero della tessera sociale attribuito.

Il Socio può volontariamente dimettersi dall'Associazione; con ciò, rinuncia a tutti i diritti e alla quota dell'anno in corso. La decadenza dalla qualità di socio avrà decorrenza dalla data di accettazione delle dimissioni.

Il Socio che – per qualsiasi ragione – decide di sospendersi volontariamente dall'Associazione per un periodo superiore ad 1 (uno) anno, o che sia stato escluso per morosità, per essere reintegrato deve produrre apposita richiesta scritta al Consiglio di Presidenza, che ne delibererà l'eventuale riammissione. L'esito sarà comunicato all'interessato con le stesse modalità previste al comma 4 del presente articolo. In ogni caso, sarà assegnato un nuovo numero di tessera, perdendo di fatto l'anzianità maturata in precedenza.

Contro l'eventuale diniego alla riammissione, il richiedente può proporre ricorso al Collegio di Garanzia entro 10 (dieci) giorni, che delibererà in conformità all'art. 26 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 – DISTINZIONE DEI SOCI IN CATEGORIE

I Soci ANCRI si distinguono in:

a) SOCI FONDATORI:

- I. I Soci Fondatori sono coloro che hanno firmato l'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- II. Sono tenuti al pagamento della quota sociale e godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

b) SOCI ONORARI:

- I. Sono individuati tra personalità di rilievo nazionale e/o internazionale, che hanno conferito particolare lustro alla Nazione o che hanno acquisito eccezionali benemeritenze verso l'ANCRI, anche su proposta da parte degli organi territoriali al Consiglio di Presidenza, che delibererà in tal senso.
- II. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale, fatta salva la facoltà di corrisponderla volontariamente. In tal caso, sarà considerata quale contributo e riportata a bilancio. Non possono ricoprire cariche elettive, se non nel caso di una necessaria rappresentatività in seno alle strutture nazionali, ma possono essere delegati per specifiche attività.
- III. Sono iscritti nel Libro dei Soci ed, in linea di massima assegnati alla Sezione Nazionale; tuttavia, in casi particolari, o su specifica richiesta, possono essere iscritti anche nell'elenco della Sezione Territoriale di pertinenza.

c) SOCI SOSTENITORI:

- I. Sono Soci Sostenitori coloro che giovano all'Associazione corrispondendo una quota associativa maggiore a quella stabilita per i soci ordinari e/o che erogino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività.
- II. L'attribuzione della carica di Socio Sostenitore è di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza, anche su segnalazione delle strutture territoriali.
- III. Godono degli stessi diritti previsti per i Soci Ordinari.

d) SOCI NAZIONALI:

- I. Sono individuati tra persone che hanno ricoperto, o che ricoprono, incarichi di rilievo o che esercitano particolari funzioni, a causa delle quali sono soggetti a frequenti variazioni di sede, come ad esempio Ambasciatori, Prefetti, Questori, alti Ufficiali delle Forze Armate, Funzionari Pubblici, ecc. ecc.
- II. L'attribuzione della carica di Socio Nazionale è di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza, anche su segnalazione delle strutture territoriali.
- III. Sono tenuti al pagamento della quota sociale e godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.
- IV. Sono iscritti alla Sezione Nazionale e versano la quota alla Tesoreria Nazionale.

e) SOCI ORDINARI:

- I. Sono tutti i Soci che non rientrano in una delle sopraelencate distinzioni. Sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e godono del diritto di elettorato attivo/passivo.

I Soci che ricoprono la carica di: componente del Consiglio di Presidenza, Delegato o Consigliere Nazionale, Delegato Estero, Presidente del Collegio di Garanzia, Presidente di Commissione e/o altre eventuali future istituzioni a carattere nazionale, sono iscritti alla Sezione Nazionale e versano la quota alla Tesoreria Nazionale.

In caso di cessazione da tali cariche saranno annessi alla Sezione territoriale di pertinenza.

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti gli Associati in regola con il versamento della quota hanno diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee.

Ogni Socio, con almeno 6 (sei) mesi di anzianità nel sodalizio ed in regola con il versamento della quota per l'anno sociale in corso, ha diritto di avanzare la propria candidatura per gli organi direttivi dell'Associazione e per il Collegio di Garanzia, nella forma e nei termini previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Elettorale in vigore.

Eventuali respingimenti delle richieste di candidatura saranno deliberati dal Consiglio di Presidenza, di concerto col Consiglio Nazionale. Avverso il provvedimento potrà essere inoltrato ricorso al Collegio di Garanzia entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del diniego.

I Soci hanno diritto a visionare i libri sociali (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, bilancio o rendiconto consuntivo e libro dei verbali dell'assemblea). Relativamente al libro dei verbali del Consiglio di Presidenza, o del Consiglio di Sezione, tenuto conto che può contenere considerazioni su determinati fatti o considerazioni personali degli associati, potrà essere prodotto un estratto del contenuto dei verbali, ove saranno menzionate le principali decisioni. Lo stesso vale anche per il contenuto del Libro dei Soci, a tutela e rispetto della normativa sulla privacy. Per questa ultima tipologia di atti, il Socio dovrà produrre richiesta scritta e motivata.

La richiesta di consultazione degli atti o degli estratti non dà diritto al socio di trattenerli o di estrarne copia. Soggetti terzi, non soci, non hanno alcun diritto di prendere visione dei documenti associativi.

TITOLO III – AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 6 – QUOTE

La quota di adesione annuale, che forma parte del patrimonio dell'Associazione, è fissata in € 20,00 (venti) annuali, da corrispondere all'atto dell'adesione o del rinnovo annuale.

Solo la prima iscrizione è fissata in € 25.00 (venticinque), in quanto comprensiva dei costi della tessera sociale e della spedizione. Il costo di € 5,00 dovrà essere corrisposto anche in caso di richiesta di duplicato o di rinnovo della tessera personale.

I Soci sono tenuti a versare la quota annuale di adesione entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno.

Il Socio che per quella data dovesse risultare inadempiente dovrà essere opportunamente sollecitato a cura della struttura competente. La stessa struttura, in caso di ulteriore inadempienza entro e non oltre il 31 marzo successivo avrà cura di segnalarlo al Consiglio di Presidenza, per i provvedimenti di competenza e ritirare la tessera associativa all'inadempiente.

In ogni caso, con l'inizio del nuovo anno sociale, gli inadempienti saranno considerati decaduti dalla qualità di Socio e depennati dai registri e da tutti i Gruppi in rete.

L'amministrazione contabile farà capo esclusivamente alla Tesoreria Nazionale ed alle Sezioni Territoriali.

I Soci delle Delegazioni Territoriali saranno inseriti in un apposito elenco e verseranno l'intera quota d'iscrizione e quella annuale alla Tesoreria Nazionale.

Tutti i Soci iscritti alle Sezioni Territoriali saranno inseriti, anche, nel Libro dei Soci della propria Sezione (art. 3, comma 9), alla quale verseranno direttamente la quota annuale.

Le Sezioni Territoriali provvederanno a versare le somme riscosse alla Tesoreria Nazionale, trattenendo l'importo di € 10,00 da ogni quota, per le proprie spese di gestione.

Le Delegazioni Territoriali, che si costituiranno in Sezioni nel corso dell'anno, riceveranno, dalla Tesoreria Nazionale, un importo proporzionato al numero dei Soci aderenti alla struttura ed ai dodicesimi mancanti sino alla fine dell'anno in corso.

A fronte di eccezionali e comprovate esigenze, potrà essere avanzata richiesta di contributo al Consiglio di Presidenza, che in nessun caso potrà superare il 50% dell'importo versato alla Tesoreria Nazionale.

Tutte le strutture periferiche, al pari della Tesoreria Nazionale, per l'amministrazione contabile dovranno dotarsi di un conto corrente o strumento equipollente intestato alla struttura.

Entro il 30 aprile di ogni anno i Consigli Territoriali dovranno, inderogabilmente, inviare al Consiglio di Presidenza il rendiconto consuntivo dell'anno precedente con allegati i verbali di approvazione del Direttivo Sezionale e dell'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Territoriale.

ART. 7 – PATRIMONIO DELL'ANCRI

Il patrimonio dell'ANCRI è formato dalle quote sociali, donazioni, lasciti testamentari e contributi volontari, che possono provenire dai Soci e/o da terzi, da rimborsi derivanti da convenzioni, da contributi dello Stato, da enti privati e/o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti sociali.

Fanno, inoltre, parte del patrimonio tutti i beni materiali acquistati, a livello centrale e periferico.

Per quanto riguarda gli eventuali contributi alla Sezione Territoriale questi, regolarmente riportati in bilancio, sono amministrati e gestiti dalla stessa Sezione, dandone tempestiva notizia al Consiglio di Presidenza.

Per il corretto adempimento della gestione degli eventuali contributi ricevuti dalle Sezioni Territoriali, elargiti dallo Stato, da Enti privati e/o istituzioni pubbliche, esclusivamente a fronte della realizzazione di documentate attività o progetti, il Consiglio di Presidenza potrà istituire apposita Commissione deputata al loro esame, che esprimerà il proprio parere.

Eventuali donazioni e lasciti testamentari sono di competenza esclusiva della Tesoreria Nazionale.

TITOLO IV – Organi Centrali dell'Associazione

ARTICOLO 8 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Le attribuzioni del Presidente Nazionale sono quelle fissate all'art. 13 dello Statuto.

Il Presidente Nazionale può, con sua delibera, istituire appositi comitati su materie di particolare rilevanza per la vita associativa, con funzioni esclusivamente consultive.

Attribuisce, ai componenti del Consiglio di Presidenza, deleghe in settori rilevanti.

Il Presidente Nazionale che, per qualsiasi causa lascia la Presidenza, salvo i casi di destituzione, assumerà la carica di "Presidente Emerito" dell'ANCRI.

Il Presidente Emerito fa parte di diritto, in sovrannumero, del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, e del Consiglio Nazionale, con diritto di voto.

ARTICOLO 9 – Consiglio di Presidenza (Composizione)

Il Consiglio di Presidenza è organo deliberante, di natura elettiva, e svolge le sue funzioni con le modalità e termini indicati dall'art. 12 dello Statuto. È composto da un massimo di 8 (otto) membri, compreso il Presidente Nazionale, che lo presiede.

Al Vice Presidente Nazionale, eletto dall'Assemblea dei Soci, sostituisce il Presidente Nazionale in sua assenza.

Ai Consiglieri di Presidenza, eletti all'Assemblea dei Soci con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, sono attribuite specifiche deleghe in settori di rilevanza nazionale.

Ne fanno parte, senza diritto di voto, il Presidente Onorario ed i Presidenti Emeriti.

Nell'ambito del Consiglio di Presidenza, il Presidente Nazionale attribuisce deleghe al Segretario – che svolge tali funzioni anche in ambito Assemblea dei Soci e Consiglio Nazionale e, se del caso, al Tesoriere. La Delega di Tesoriere può essere assorbita da quella del responsabile dell'Area Amministrativa.

In caso di delega disgiunta al Tesoriere spetta il compito di tenere aggiornato il registro di cassa ed effettuare operazioni di cassa, d'intesa col responsabile dell'Area Amministrativa.

I Consiglieri di Presidenza, notizia al Consiglio Nazionale, potranno essere aumentati nel quadriennio, per cooptazione e su proposta del Presidente Nazionale, in caso di rilevante crescita dei soci durante il mandato. In linea di massima, la proporzione è di 1 membro ogni 400 (quattrocento) Associati.

Nel caso di indisponibilità permanente per qualsiasi causa, per assoluta inoperosità e/o per comportamenti ed atteggiamenti censurabili di un Consigliere di Presidenza già confermato dall'Assemblea, il Consiglio di Presidenza ne propone la decadenza dalla carica, previa notizia al Consiglio Nazionale.

Nel caso venisse a mancare – per qualsiasi causa – un Consigliere di Presidenza, a norma dell'art. 12 dello Statuto e previa notizia al Consiglio Nazionale, potrà essere cooptato altro Socio, che dovrà essere confermato nella carica alla prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10 – Consiglio di Presidenza (Funzioni)

Le attribuzioni del Consiglio di Presidenza sono quelle indicate all'art. 12 dello Statuto.

Determina la costituzione di "Gruppi di Lavoro" e/o di "Commissioni", delegando ad essi lo studio di specifiche problematiche.

In relazione agli argomenti da trattare, è facoltà del Consiglio di Presidenza ammettere altri Soci, o consulenti esterni, a partecipare alle riunioni in qualità di "osservatori/esperti", senza diritto di voto.

Delibera sull'ammissione degli Insigniti che facciano richiesta di adesione all'ANCRI.

Le riunioni del Consiglio Presidenza possono tenersi anche per via telematica, mediante la convocazione dei membri in chat e/o via mail, e le votazioni che dovessero rendersi necessarie saranno effettuate con lo stesso mezzo.

Le delibere sono assunte a maggioranza. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

ARTICOLO 11 – Consiglio Nazionale (Composizione)

Del Consiglio Nazionale, formato a seguito di elezioni e presieduto dal Presidente Nazionale, ne fanno parte di diritto i componenti del Consiglio di Presidenza, i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo e gli eventuali Presidenti Emeriti, tutti con diritto di voto.

Ne possono far parte, senza diritto di voto, i Presidenti di eventuali Commissioni e/o Comitati Nazionali.

Il principio di massima per la composizione del Consiglio Nazionale è quello della rappresentatività del territorio e di genere.

I Consiglieri Nazionali eletti durano in carica 4 (anni) e sono rieleggibili.

Al fine di garantire in seno al Consiglio Nazionale la massima rappresentatività di tutte le Strutture dell'ANCRI, sia territoriali che nazionali, in parziale deroga all'art. 27, comma 1 del Regolamento, potranno farne parte anche Associati che detengono una carica elettiva territoriale.

In caso di necessità, riconducibili a particolari e/o accresciute esigenze, il Consiglio di Presidenza può proporre al Consiglio Nazionale la cooptazione di altri Associati, anche in sovrannumero, la cui nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei Soci. Gli eventuali cooptati resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato.

Per le modalità di designazione dei Consiglieri Nazionali si rimanda al Regolamento Elettorale.

ARTICOLO 12 – Consiglio Nazionale (Funzioni)

È convocato, dal Presidente Nazionale, almeno 1 (una) volta l'anno e ogni qualvolta si renda necessario.

Eventuali istanze, suggerimenti o proposte, anche in riferimento alla discussione dell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale da parte di componenti senza diritto di voto, devono essere inoltrate al Consiglio di Presidenza, che valuta l'opportunità di sottoporle al Consiglio.

Il Consiglio Nazionale può essere consultato dal Consiglio di Presidenza ogni qualvolta si renda necessario per l'adozione di eventuali provvedimenti ed esprime il proprio parere sulle seguenti materie:

a) esame dei procedimenti di decadenza dalla carica di organi di natura elettiva;

- b) esame delle mozioni di sfiducia verso organi di natura elettiva;
- c) esame delle eventuali cause di incompatibilità dei Soci in ordine alle cariche direttive ANCRI;
- d) esclusione dalla qualifica di Socio ANCRI degli Associati (esclusi i casi di dimissioni volontarie, revoca dell'Onorificenza e per il mancato versamento della quota);
- e) esame di eventuali respingimenti di candidature per le cariche direttive dell'Associazione, segnalati dal Consiglio di Presidenza per comprovati motivi;
- f) modifiche allo Statuto, al Regolamento Interno ed al Regolamento Elettorale, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Esprime il parere in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 13 – Consiglio Nazionale (modalità di riunione)

La riunione è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente designa un membro del Consiglio Nazionale, approvato dai presenti.

La convocazione può essere richiesta dal Consiglio di Presidenza o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri; in quest'ultimo caso, per le eventuali decisioni, sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 del Consiglio.

Ogni qualvolta che su atti e proposte del Consiglio Nazionale si faccia ricorso al voto e questo comporti un risultato di parità, il voto del Presidente Nazionale assume valore doppio.

Ciascun Consigliere ha diritto a un voto.

Ogni Consigliere, in caso d'impedimento, può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente del Consiglio. Ogni partecipante può essere titolare di una sola delega, che può essere fatta pervenire anche in via telematica al Consiglio di Presidenza.

La riunione del Consiglio Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le due convocazioni (prima e seconda) devono avvenire in due giornate solari differenti.

In analogia a quanto previsto dallo Statuto per l'Assemblea dei Soci, le riunioni del Consiglio Nazionale possono tenersi anche per via telematica, mediante la convocazione dei membri in chat, o via mail, e le votazioni che dovessero rendersi necessarie saranno effettuate con lo stesso mezzo.

Nel caso di cui al precedente comma, una volta accertata la ricezione della convocazione da tutti gli aventi diritto, la riunione sarà ritenuta valida qualunque sia il numero delle risposte pervenute entro i termini indicati nella convocazione telematica.

Per ogni riunione del Consiglio sarà redatto apposito verbale con le decisioni assunte, che sarà stilato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'eventuale delibera, ove necessaria, sarà emanata dal Consiglio di Presidenza, a firma del Presidente Nazionale, e portata a conoscenza dei Soci, anche via web.

ARTICOLO 14 – Assemblea dei Soci

Le attribuzioni dell'Assemblea dei Soci sono quelle previste dall'art. 11 dello Statuto.

È convocata dal Presidente Nazionale, che la presiede, con le modalità di cui al citato art. 11, almeno 15 (quindici) giorni prima del suo svolgimento con allegato l'Ordine del Giorno, redatto e diramato a cura della Segreteria Nazionale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente, o rappresentata, la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi in giornata solare differente dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

La convocazione dovrà contenere le modalità di svolgimento dell'Assemblea e l'enunciazione di eventuali elezioni previste per la riunione.

Tutti i Soci, in caso d'impedimento, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio, come previsto dall'art. 11 dello Statuto.

Ogni socio può essere in possesso di una sola delega. Il Socio può fare pervenire la propria delega anche per via telematica al Consiglio di Presidenza, notiziando nel contempo la persona delegata.

Ciascun Socio, in regola con il versamento della quota per l'anno in corso, ha diritto a un voto.

TITOLO V – Organi Periferici dell'Associazione

ARTICOLO 15 – Coordinatori Regionali

Tutte le regioni sono rappresentate da un Consigliere Nazionale al quale, in relazione al numero delle Sezioni Territoriali costituite nella Regione, può essere attribuita la delega di Coordinatore Regionale, con le seguenti funzioni:

- a) fungere da raccordo tra il Consiglio di Presidenza e le Strutture Territoriali, con particolare riferimento all'eventuale istituzione di Delegazioni Territoriali, circa le quali esprimerà motivato parere;
- b) raccogliere eventuali istanze dal territorio, interessando il Consiglio di Presidenza;
- c) vigilare sull'adempimento degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali da parte delle strutture territoriali;
- d) coordinare eventuali iniziative assunte dalle Sezioni e Delegazioni Territoriali in ambito regionale.

Eventuali ulteriori compiti demandati ai Coordinatori Regionali possono essere successivamente specificati con apposita Delibera del Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio di Presidenza.

Articolo 16 – Sezioni e Delegazioni Territoriali

Allo scopo di dare attuazione all'art. 18 dello statuto, sono istituite le Sezioni e le Delegazioni Territoriali, secondo i seguenti criteri:

- a) in ogni provincia, o territorio di una provincia, d'Italia, può essere istituita una Delegazione Territoriale, attraverso la nomina – da parte del Consiglio di Presidenza – di un Delegato di Sezione;
- b) il Delegato di Sezione potrà effettuare nuove iscrizioni di Soci, versando l'intera quota di adesione alla Tesoreria Nazionale che, al riguardo, procederà come previsto dall'art. 6 , comma 7 del presente Regolamento;
- c) una volta raggiunto il numero minimo di 10 (dieci) iscritti, il Delegato di Sezione può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci, per la costituzione della Sezione;
- d) la richiesta di convocazione dell'Assemblea Elettiva, completa di ogni utile documentazione, deve essere inoltrata al Consiglio di Presidenza;
- e) accertata la sussistenza dei prescritti requisiti, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea, che si svolgerà con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale;
- f) eventuali deroghe al numero massimo dei Consiglieri stabilite dal Regolamento Elettorale,

- saranno valutate ed autorizzate dal Consiglio di Presidenza, a fronte di motivate richieste;
- g) le cariche elettive in seno alle Sezioni Territoriali hanno validità quadriennale, rinnovabili;
 - h) l'adesione alla Sezione Territoriale non è vincolata alla residenza nel territorio. Tuttavia, nello spirito di una più agevole gestione ed amministrazione dei Soci, è da evitare l'adesione a Sezioni di territori diversi dalla Regione di residenza. Le iscrizioni di Soci appartenenti a Regioni diverse saranno ratificate – per comprovati motivi – dal Consiglio di Presidenza;
 - i) in caso di difficoltà gestionali, nei territori a grande densità abitativa, di rilevante estensione territoriale e/o con una crescita esponenziale degli iscritti, possono essere istituite più Sezioni Territoriali, con le stesse modalità sopra menzionate;
 - j) nell'eventualità in cui si voglia costituire – nell'ambito della stessa provincia – una nuova Sezione Territoriale, almeno 10 (dieci) dei Soci iscritti debbono presentare apposita richiesta che il Consiglio di Presidenza valuterà, sentito anche il parere del Coordinatore Regionale, qualora nominato. In ogni caso, saranno rigettate eventuali istanze qualora per effetto di esse la Sezione Territoriale di provenienza venisse a trovarsi sotto il numero previsto per la costituzione;
 - k) la denominazione della Sezione è quella del Comune o Provincia in cui essa è costituita. Tuttavia, prevedendo che nello stesso territorio possano essere istituite più Sezioni in virtù di un rilevante incremento degli Associati, al nome del Comune/Provincia può essere aggiunto un riferimento di memoria storica/tradizionale e di quartiere;
 - l) la Sezione può essere intitolata a personaggi locali o storici di assoluto rilievo, meritori di tale riferimento. La relativa proposta, opportunamente motivata, dovrà essere inoltrata al Consiglio di Presidenza
 - m) la Sezione Territoriale gode di autonomia amministrativa/funzionale;
 - n) attraverso il Segretario/Tesoriere di Sezione provvede all'annotazione dei nuovi Soci della Sezione nell'apposito Libro di cui all'art. 3, comma 9, e ad inoltrare le somme riscosse alla Tesoreria Nazionale, trattenendo l'importo di € 10.00 da ogni quota, per le proprie esigenze;
 - o) se la Sezione ha un decremento dei Soci, fino ad essere inferiori di 10 (dieci) unità, il Consiglio di Presidenza, con apposita delibera, scioglie la Sezione e retrocede la stessa a Delegazione, con la nomina del Delegato, il quale avrà cura di incrementare il numero dei soci e, al raggiungimento di almeno 10 (dieci) Soci, potrà chiedere la ricostituzione della Sezione;
 - p) una volta costituita la Sezione Territoriale, tutti i Soci della Provincia saranno amministrati dalla Sezione, fatta salva l'espressa volontà del Socio di iscriversi ad una diversa Sezione.

Articolo 17 – Presidente di Sezione Territoriale

È eletto con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale.

Conferisce, tra i Consiglieri di Sezione eletti, le deleghe al Segretario e al Tesoriere. L'attribuzione delle già menzionate deleghe non fa venire meno la responsabilità, in capo al Presidente, della corretta gestione degli atti e dell'amministrazione della Sezione. Egli ha l'obbligo di vigilare ed indirizzare l'opera dei propri delegati.

A partire dalla data di costituzione della Sezione, comunque, entro i termini previsti dalla normativa che disciplina il settore fiscale, provvederà a richiedere all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale.

Qualora durante il suo mandato la Sezione fosse retrocessa a Delegazione, a partire dalla data della delibera di scioglimento, provvederà a quanto a segue:

- a) in ottemperanza alla tempistica prevista dalla normativa che disciplina il settore fiscale, richiederà all'Agenzia delle Entrate l'estinzione del codice fiscale;

b) dopo la redazione del bilancio/rendiconto, entro i dieci giorni successivi, ottempererà, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Sezione, a tutte le incombenze da espletare, anche presso l'istituto bancario, relativamente al patrimonio residuo e alla chiusura del rapporto acceso presso lo stesso istituto.

Può attribuire deleghe ai componenti il Consiglio di Sezione e ad altri Associati in possesso di comprovate competenze.

Le deleghe attribuite sia nell'ambito della Sezione sia ad eventuali altri Associati, competenti in specifiche materie, devono essere conformi a quelle nazionali e gli eventuali delegati, per le loro attività, dovranno rapportarsi con il Delegato Nazionale di riferimento per la materia.

Il Presidente di Sezione che, senza giustificato motivo, omette di convocare almeno 2 (due) Consigli di Sezione ed 1 (una) Assemblea Territoriale dei Soci nel corso dell'anno solare, sarà passibile di deferimento al Consiglio di Presidenza per l'eventuale decadenza dalla carica.

In caso d'indisponibilità, è sostituito dal Vice Presidente; nel caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere di Sezione con maggiore anzianità nell'Associazione.

Nell'ambito delle proprie competenze, avrà cura di attuare tutte le iniziative, opportune e necessarie, volte a realizzare gli scopi statuari, con particolare riferimento all'art. 2 del presente Regolamento, informandone il Consiglio di Presidenza.

Articolo 18 – Consiglio di Sezione Territoriale

È composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Consiglieri di Sezione, che sono eletti dall'Assemblea Territoriale dei Soci mediante apposite elezioni disciplinate dal relativo Regolamento Elettorale; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

È convocato dal Presidente di Sezione almeno 2 (due) volte l'anno.

Collabora con il Presidente nella gestione dell'attività della Sezione e per l'attuazione delle direttive del Consiglio di Presidenza.

Demanda a uno o più Consiglieri di Sezione lo svolgimento di incarichi finalizzati.

Attraverso il Segretario/Tesoriere, cura la corrispondenza, gestisce l'archivio, riscuote le quote sociali, trasmette alla Segreteria Nazionale le schede dei nuovi iscritti e consegna agli interessati le tessere sociali.

Il numero dei Consiglieri previsti per ogni singola Sezione è determinato dal Consiglio di Presidenza. Il numero va da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) in relazione alla densità abitativa, all'estensione territoriale e/o al numero degli Associati.

In caso di rilevante crescita del numero degli Associati della Sezione, su proposta del Presidente territoriale e previa notizia al Consiglio di Presidenza, possono essere cooptati altri Consiglieri. Il Consiglio di Sezione è tenuto a deliberare sulle cooptazioni proposte, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27 del presente Regolamento. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato del Consiglio stesso.

Qualora un Consigliere dovesse dimettersi o venisse a mancare per qualsiasi causa, con delibera del Consiglio di Sezione, potrà essere cooptato altro Socio della Sezione, anche su proposta del Presidente, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 27 del presente Regolamento in materia di incompatibilità e ineleggibilità e, comunque, previo nulla osta del Consiglio di Presidenza.

Il Consigliere di Sezione che, senza giustificato motivo, ometta di partecipare a 2 (due) riunioni

consecutive del Consiglio regolarmente convocate, decade dalla carica. La decadenza è sancita dal Consiglio di Presidenza, previa notizia al Consiglio Nazionale.

Qualora la Sezione sia retrocessa a Delegazione, il Consiglio ottempera a quanto di seguito riportato:

- a) entro dieci giorni successivi dalla delibera di scioglimento, provvede a redigere il bilancio/rendiconto e, a seguito di delibera, trasferire il patrimonio residuo alla Tesoreria Nazionale, la quale procederà, al ricostituirsi della nuova Sezione, al trasferimento dello stesso a quest'ultima, tenendo conto dei dodicesimi, in relazione al mese di ricostituzione;
- b) in ottemperanza alla normativa che disciplina le associazioni, procede a tutte le incombenze da porre in essere in tale caso.

Gli è affidata la corretta tenuta dei libri sociali (atto costitutivo – statuto – regolamento interno – libro dei verbali dell'Assemblea – libro dei verbali del Consiglio di Sezione – Libro dei Soci di cui all'art. 3, comma 7 e contabili (libro degli inventari – registro prima nota cassa – bilancio/rendiconto) obbligatori dell'Associazione.

Articolo 19 – Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale

È convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta l'anno secondo i criteri previsti dall'art. 14 per l'Assemblea dei Soci, per prendere visione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 20 – Scioglimento del Consiglio di Sezione

In caso di insufficiente operosità, di inosservanza e/o di mancata attuazione delle disposizioni nazionali o in caso di insanabili contrasti che impediscano il sereno e armonioso svolgimento delle attività, il Consiglio di Presidenza, di concerto col Consiglio Nazionale, delibera lo scioglimento del Consiglio di Sezione e la decadenza dalla carica di Presidente di Sezione con la contestuale nomina di un Commissario Straordinario.

Il Presidente di Sezione può essere sfiduciato, per gravi inadempienze, dalla metà più uno dei Consiglieri. In tal caso, l'atto di sfiducia motivato deve essere inviato al Consiglio di Presidenza, che delibererà di concerto col Consiglio Nazionale.

Contro l'eventuale conferma della sfiducia l'interessato può opporre ricorso al Collegio di Garanzia, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 25.

Qualora venga confermata la sfiducia, il Consiglio di Presidenza provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, in linea di massima nella persona del Coordinatore Regionale o di un componente del Consiglio di Presidenza, con facoltà di sub-delega, col compito di curare l'ordinaria amministrazione della Sezione Territoriale.

In caso di decadenza del Consiglio di Sezione, entro 3 (tre) mesi dovranno essere indette nuove elezioni, con la convocazione dell'Assemblea da parte del Commissario Straordinario.

In caso di dimissioni volontarie, per decadenza, sfiducia o altro del solo Presidente della Sezione, accertata la possibilità di un armonioso e sereno prosieguo delle attività, desunta anche dal parere del Coordinatore Regionale, qualora nominato, e successiva ratifica del Consiglio di Presidenza, subentra nella carica il Vice Presidente, sino alla scadenza del mandato.

Se – per qualsiasi causa – la Sezione Territoriale non avesse un Vice Presidente, o in caso di sua manifesta indisponibilità, con delibera del Consiglio di Presidenza, verrà nominato un Commissario Straordinario che assumerà le funzioni proprie del Presidente. Questi, entro i 90 (novanta) giorni successivi, avrà cura di riunire il Consiglio di Sezione per l'elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al precedente punto, individuandoli tra i

Consiglieri della Sezione. Questi restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Sezione.

In caso contrario, il Commissario Straordinario riferirà con apposita relazione al Consiglio di Presidenza, che, d'intesa col Consiglio Nazionale, procederà allo scioglimento del Consiglio, a norma del 1° comma del presente articolo.

Qualora – per qualsiasi altra causa non preventivamente ipotizzabile – venisse riscontrata l'impossibilità di portare a termine il mandato del Consiglio, si procederà con l'elezione di un nuovo Direttivo della Sezione, a seguito del periodo di commissariamento.

Articolo 21 – Sezione Roma Capitale

Per ovvi motivi di rappresentanza connesse alle particolari caratteristiche, viene istituita la Sezione "ROMA CAPITALE", con l'abrogazione del riferimento "territoriale" e con la previsione che, per la sua peculiarità, si raccorderà direttamente con il Presidente Nazionale, fermo restando l'autonomia gestionale ed amministrativa alla pari di quelle "Territoriali", con le stesse modalità ed obblighi per esse previsti.

La giurisdizione della Sezione Roma Capitale è pari a quella del Comune di Roma, nell'ambito della quale non sarà autorizzata la costituzione di nessun'altra Sezione.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Sezione saranno eletti dai Soci con apposita Assemblea, con le stesse modalità previste dal Regolamento Elettorale per tutte le altre Sezioni.

Articolo 22 – Sezione Nazionale

Ai soli fini amministrativi, è istituita la Sezione Nazionale, alla quale saranno iscritti i Soci Fondatori, Onorari, Nazionali e tutti quei Soci che rivestono particolari incarichi in seno al sodalizio, come previsto dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento.

L'amministrazione della Sezione fa capo direttamente al Vice Presidente Nazionale.

Articolo 23 – Rappresentanza Estera

In ogni Nazione estera riconosciuta dalla Repubblica Italiana, a cura del Consiglio di Presidenza, d'intesa col Coordinatore delle Strutture Estere, può essere nominato un Delegato ANCRI. Dell'avvenuta nomina viene data notizia alla competente Rappresentanza Diplomatica.

Il Delegato Estero, che rappresenta l'ANCRI nell'ambito dello Stato presso il quale è stato nominato, cura i contatti con le Autorità Diplomatiche Italiane, con Enti e Istituzioni, Associazioni, mezzi di informazione e con quanti altri possano avere attinenza con l'Associazione.

I Delegati Esteri sono coordinati da un Consigliere Nazionale, delegato dal Presidente Nazionale, che assume la denominazione di Coordinatore delle Strutture Estere.

Il Delegato potrà effettuare nuove iscrizioni di Soci, versando l'intera quota di adesione alla Tesoreria Nazionale. Una volta raggiunto il numero minimo di 10 (dieci) soci, il Delegato può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci, per la costituzione della Sezione.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea elettiva, completa di ogni utile documentazione, deve essere inviata al Coordinatore delle Strutture Estere, il quale, nel termine di 10 (dieci) giorni, provvederà ad inoltrarla al Consiglio di Presidenza, corredata del proprio parere.

Il Coordinatore, ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Presidenza, convoca e presiede l'Assemblea elettiva della Sezione per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Sezionale che sarà composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Eventuali deroghe al numero dei Consiglieri saranno valutate ed autorizzate dal Consiglio di Presidenza, a fronte di motivata richiesta.

Il Presidente della Sezione, avrà cura di provvedere a regolarizzare l'articolazione territoriale, ponendo in essere quanto previsto dalla normativa che disciplina le Associazioni nello Stato in cui ha sede la Sezione.

Le cariche elettive in seno alle Sezioni Territoriali Estere hanno validità quadriennale, rinnovabili.

Le Sezioni ANCRI costituite all'estero non godono di autonomia finanziaria, per cui, non avendo alcun tipo di entrata finanziaria, viene a mancare ogni eventuale obbligo di bilancio/rendiconto. Le quote di adesione, e di rinnovo, dei Soci saranno, pertanto, versate interamente alla Tesoreria Nazionale che, di volta in volta, a cura del responsabile dell'Area Finanziaria, provvederà – su richiesta – al rimborso delle spese sostenute dalle strutture estere. In ogni caso, fatta salva l'eventuale approvazione preventiva del Consiglio di Presidenza per situazioni particolari, l'importo delle spese da rimborsare, opportunamente documentate, non potrà superare l'importo del 50% (cinquanta%) della somma versata dalla struttura territoriale.

Attraverso il Segretario, il Consiglio di Sezione provvede all'annotazione dei Soci, nell'apposito Libro di cui all'art. 3, comma 9.

Se la Sezione ha un decremento dei Soci, fino ad essere inferiori alle 10 (dieci) unità, il Consiglio di Presidenza, con apposita delibera, d'intesa col Consiglio Nazionale, scioglie la Sezione e retrocede la stessa a Delegazione, con la nomina del Delegato, in attesa della ricostituzione della nuova Sezione, al raggiungimento di almeno 10 (dieci) Soci.

TITOLO VI – Normativa interna

Articolo 24 – Sospensione ed Esclusione dei Soci

Il Socio che dovesse rendersi responsabile di una delle seguenti inosservanze, può essere sospeso dal Consiglio di Presidenza per un periodo da 1 (uno) a 12 (dodici) mesi:

- a) mostrarsi inosservante dello Statuto, del Regolamento o delle delibere e disposizioni interne;
- b) costituire sotto qualsiasi forma motivo di discordia in seno al sodalizio; assumere un atteggiamento irrispettoso verso i Soci o, in qualsiasi maniera, venire meno al principio di rispettosa e civile relazione, quale deve vigere fra Insigniti al Merito;
- c) essere autore di pubblicazioni a vario mezzo – compresi i social network – non consone allo spirito associativo o in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza e/o contrario agli interessi ed alle finalità statutarie dell'Associazione;
- d) fare pubblicamente uso di onorificenze e benemerienze non riconosciute dallo Stato Italiano, rilasciate da Associazioni, Enti e Fondazioni in Italia o all'Estero.

La sospensione dall'Associazione, previa notizia al Consiglio Nazionale, comporta la decadenza d'ufficio da qualsiasi carica o incarico ricoperto, ancorché di natura elettiva.

L'esclusione dall'Associazione è disposta d'ufficio, con delibera del Consiglio di Presidenza, per sopraggiunta revoca dell'Onorificenza, dimissioni volontarie o per mancata corresponsione della quota sociale nei termini prescritti.

È, inoltre, deliberata dal Consiglio di Presidenza, di concerto col Consiglio Nazionale, nei confronti del Socio:

- a) per il quale siano venuti meno i requisiti morali e materiali richiesti per l'ammissione;
- b) che assuma una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione e/o alla sua azione;

- c) che ponga in essere gravi violazioni allo Statuto, ai Regolamenti o alle delibere/disposizioni interne;
- d) che svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente, o fomenti dissidi e/o disordini in seno ad essa;
- e) che, già sospeso a tempo determinato, continui a tenere lo stesso atteggiamento causa della sospensione;
- f) che pubblichi articoli, o post sui social, gravemente offensivi delle persone e/o delle Istituzioni o che inneggiano alla violenza e/o al disordine sociale;
- g) che renda dichiarazioni mendaci in certificazioni interne.

I provvedimenti di sospensione ed esclusione sono adottati dal Consiglio di Presidenza e fatti recapitare in via strettamente riservata all'interessato, anche a mezzo di mail certificata (PEC).

In caso di sospensione o decadenza dalla qualità di Socio, per qualsiasi causa, non si ha diritto al rimborso della quota versata per l'anno sociale in corso.

Articolo 25 – Ricorsi

I Soci nei confronti dei quali è stato adottato uno dei provvedimenti di cui al precedente art. 24, entro il termine di 10 (dieci) giorni, possono inoltrare ricorso al Collegio di Garanzia.

Alla notizia della presentazione del ricorso, il Consiglio di Presidenza dovrà provvedere – senza indugi – alla trasmissione al Collegio della relativa documentazione.

Il Collegio, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della suddetta documentazione, farà conoscere la sua decisione, mediante comunicazione scritta all'interessato e al Consiglio di Presidenza.

In caso di conferma della regolarità del provvedimento adottato, esso sarà inappellabile. In ogni caso, il ricorso non ha carattere sospensivo.

Articolo 26 – Collegio di Garanzia

È composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, i cui componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio elegge il Presidente nel proprio ambito; i componenti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è organo di garanzia, per l'esatta osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti, su richiesta delle parti e/o del Consiglio di Presidenza, gli sono attribuiti poteri di mediazione su eventuali contrasti interni o su controversie riguardanti il rapporto sociale tra i soci e/o tra i vari organi dell'Associazione.

È deputato alla trattazione dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari (sospensioni e/o esclusioni) disposti dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, al solo fine di valutare se quanto contestato sia previsto come infrazione dallo Statuto o dai Regolamenti e se nell'adozione dei provvedimenti, siano state rispettate le norme da essi previste e la congruenza della sanzione applicata.

È, altresì, deputato alla trattazione dei ricorsi contro eventuali dinieghi di candidatura, con le stesse modalità di cui all'articolo precedente. In tal caso, il Collegio delibererà con procedura d'urgenza, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento del ricorso.

La carica di componente del Collegio di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione. Ai suoi componenti, tuttavia, in presenza di specifiche competenze, possono

essere attribuite deleghe.

Ove opportuno, può essere preventivamente consultato nel caso di emanazione di nuove norme e/o direttive che dovessero rendersi necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione.

Nel caso venisse a mancare – per qualsiasi motivo – uno dei membri effettivi, esso sarà sostituito dal membro supplente che ha riportato più voti alle elezioni, con la contestuale surroga del primo dei non eletti.

In mancanza, il Consiglio di Presidenza, d'intesa col Consiglio Nazionale, potrà cooptare un Associato che sostituirà il membro supplente sino a fine mandato.

Articolo 27 – Incompatibilità

Nessun Socio può rivestire una doppia carica nell'Associazione. Tuttavia, qualsiasi Socio può essere delegato a svolgere un eventuale incarico, a prescindere dalla carica rivestita.

È, comunque, consentita la deroga al precedente comma, esclusivamente per garantire la massima rappresentatività territoriale in seno al Consiglio Nazionale.

In ottemperanza all'art. 4 dello Statuto, circa l'apoliticità ed apartiticità dell'Associazione, gli Associati che rivestono una carica direttiva, a qualsiasi livello, che si candidano per elezioni politiche o amministrative, sono tenuti a soppendersi dalla carica o dall'incarico, con comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza, dal momento dell'accettazione della candidatura e sino ad elezioni avvenute.

Le eventuali situazioni d'incompatibilità con cariche direttive dell'ANCRI da parte di Soci che rivestono cariche o incarichi politici e quelle tra cariche direttive ANCRI e cariche rappresentative di altre Associazioni e/o Fondazioni italiane ed estere, anche se non similari all'ANCRI, saranno valutate dal Consiglio di Presidenza, di concerto con il Consiglio Nazionale.

Articolo 28 – Simboli

Gli emblemi distintivi dell'Associazione sono quelli espressamente riportati sul Gonfalone e sulla carta intestata dell'Associazione.

Il logo dell'ANCRI, riportato nell'allegato "A", è quello registrato in data 1.10.2020, al numero 302020000078454, presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La Bandiera associativa ufficiale dell'ANCRI, come da allegato "A" in calce al presente Regolamento, è d'azzurro alla bordatura di verde, a sua volta bordata a ciascuna estremità da un filetto di rosso, caricato al centro dall'insegna di Commendatore dell'Ordine (che è la classe intermedia delle cinque previste) e bordato dal nastro dell'OMRI, sostenuta dalla scritta in lettere maiuscole lapidarie romane d'oro ANCRI. Le proporzioni del vessillo sono di tre moduli di larghezza e due moduli di altezza, corrispondenti a m. 1,50 per m. 1 nel modello ordinario.

La freccia dell'asta della bandiera associativa ufficiale (puntale), come da disegno in allegato, è costituita da un elemento d'argento lanceolato e traforato, al centro del quale sono disposte verticalmente le lettere ANCRI in carattere lapidario romano maiuscolo anch'esse d'argento.

La Bandiera associativa sarà fornita alle strutture dal Consiglio di Presidenza, mentre per aste e puntali dovranno provvedere le singole strutture.

L'inno ufficiale dell'ANCRI, registrato alla SIAE, è quello presentato il 6 giugno 2015 a Caserta.

Le Sezioni Territoriali possono dotarsi di un proprio Gonfalone, di formato più piccolo rispetto a

quello nazionale, previa approvazione del Consiglio di Presidenza, sul quale sarà apposto il puntale ANCRI.

L'uso dei simboli dell'ANCRI, per qualsiasi motivo, è consentito solo previa autorizzazione Consiglio di Presidenza.

Articolo 29 – Convenzioni, Patrocini e Protocolli d'Intesa

Tutte le eventuali proposte per convenzioni, patrocini e protocolli d'intesa in ambito nazionale, anche se a carattere occasionale, devono essere inoltrate al Consiglio di Presidenza, che al termine della prevista istruttoria autorizzerà, o meno, quanto richiesto.

Le proposte riguardanti la singola Sezione devono essere approvate dal Consiglio di Sezione, che provvederà ad informare, prima dell'ufficializzazione, il Consiglio di Presidenza attraverso l'invio del verbale della riunione e dell'eventuale locandina e/o materiale informativo.

In tutti i casi, trascorsi 10 (dieci) giorni dall'inoltro della comunicazione al Consiglio di Presidenza, essa sarà da ritenersi approvata.

Articolo 30 – Uso dei Social Network

Come previsto dallo Statuto, l'Associazione interagisce con i propri soci prevalentemente attraverso la rete telematica, in particolare via mail, mediante il sito web ufficiale ed attraverso i gruppi istituiti su Facebook, a carattere nazionale e territoriale.

Del Gruppo Nazionale "ANCRI", o di altri eventuali Gruppi tematici, possono farne parte i soli iscritti all'Associazione, mentre ai Gruppi Territoriali ed Esteri, può essere iscritto chiunque, anche non appartenente all'ANCRI, purché presentato da un Socio, osservando scrupolosamente le direttive impartite dal Consiglio di Presidenza.

Il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale devono essere obbligatoriamente inseriti quali amministratori dei Gruppi.

L'istituzione di eventuali pagine o profili sui social network che fanno comunque riferimento all'ANCRI, deve essere preventivamente comunicata al Consiglio di Presidenza.

Pagine e profili ANCRI istituiti in difformità da quanto precede dovranno essere rimosse dagli autori.

I Soci che dovessero indebitamente utilizzare le pagine dei social dell'ANCRI, con particolare riferimento a commenti o post di carattere politico, con espressioni offensive e/o denigratorie delle Istituzioni o del sodalizio o che creino discordia tra gli Associati, saranno rimossi dai Gruppi a cura degli Amministratori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento.

Le comunicazioni interne tra Soci e organi direttivi dell'ANCRI, si terranno esclusivamente attraverso l'utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionale ANCRI, all'uopo predisposte dal Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 31 – Avvisi e comunicati

I soci sono tenuti a prendere visione dei comunicati e degli avvisi riguardanti le iniziative e le attività dell'Associazione, compresa la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale, che saranno inviati per posta elettronica o pubblicati online, anche sul sito web ufficiale.

I soci che non sono titolari di un account, saranno informati a cura del Presidente di Sezione e del Delegato Territoriale di competenza.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, trovano applicazione le norme statutarie.

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di integrare e/o modificare, di concerto col Consiglio Nazionale, le norme di cui sopra, nel solo interesse di un sempre migliore funzionamento dell'Associazione e comunque nei limiti statutari.

Eventuali modifiche e/o integrazioni entreranno immediatamente in vigore, ma dovranno essere approvate dalla prima Assemblea utile.

Il presente Regolamento, redatto in attuazione dello Statuto Nazionale, consta di n. 32 (trentadue) articoli. Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2022 e sottoscritto dal Presidente Nazionale, entra immediatamente in vigore.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23/04/2022



Il Presidente Nazionale
uff. Tommaso Bove

Allegato "A" al Regolamento Interno

Simboli ufficiali dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

LOGO UFFICIALE ANCRI



VESSILLO UFFICIALE ANCRI



PUNTALE ANCRI

